

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. VI**  
**n. 1**

## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

REGISTRAZIONE CON RISERVA DEI DECRETI  
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DATATI  
18 AGOSTO 2000 CONCERNENTI NOMINE A  
PREFETTO DI I CLASSE

*(Articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,  
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

—————  
**Trasmessa alla Presidenza il 2 luglio 2001**  
—————

## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

Adunanza del 12 giugno 2001

**OGGETTO:** Richiesta di registrazione ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'articolo 27, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340 — dei decreti del Presidente della Repubblica datati 18 agosto 2000 concernenti nomine a Prefetto di 1<sup>a</sup> classe.

Vista la deliberazione n. 10/2001 con la quale la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (adunanza 12 giugno 2001) ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ai decreti del Presidente della Repubblica datati 18 agosto 2000 concernenti le nomine a Prefetto di 1<sup>a</sup> classe dei dottori Cono Giuseppe FEDERICO, Claudio MEOLI, Carlo MOSCA, Vincenzo GALLITTO, Felice TOMBOLINI, Francesco Paolo PALMIERI ed Antonio MANGANELLI;

visto l'estratto del processo verbale con il quale il Consiglio dei Ministri, nella riunione in data 24 maggio 2001, ha disposto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico sulle leggi della Corte dei conti, approvato con regio decreto n. 1214 del 1934 e dell'articolo 27, comma 4, della legge n. 340 del 2000 che debbano aver corso i predetti decreti;

vista la relazione per il Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2001 nella quale il Ministro dell'interno indica i motivi in ordine ai quali è stata richiesta la registrazione dei provvedimenti suddetti;

vista l'ordinanza in data 29 maggio 2001, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato per l'adunanza del 12 giugno 2001 il IV collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo per le determinazioni conseguenti;

udito il relatore Presidente di Sezione Rosario Elio Baldanza,  
non comparsi i rappresentanti delle Amministrazioni interessate;  
ritenuto in

**FATTO**

I decreti del Presidente della Repubblica, indicati in epigrafe, datati 18 agosto 2000, riguardano la nomina di sei Prefetti e di un dirigente superiore della Polizia di Stato a Prefetti di 1<sup>a</sup> classe, a decorrere dal 16 giugno 2000, vale a dire dal giorno antecedente la

espunzione dall'ordinamento, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, della qualifica di Prefetto di 1<sup>a</sup> classe.

La questione di diritto intertemporale derivante dall'emanazione dei decreti suddetti può riassumersi nei termini seguenti: il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell'interno, le nomine a Prefetto di 1<sup>a</sup> classe nella riunione del 16 giugno 2000; a tale data era già stato pubblicato (G.U. 2 giugno 2000, n. 127) il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 che stabilisce il nuovo ordinamento della carriera prefettizia, espungendo da questo la qualifica di Prefetto di 1<sup>a</sup> classe; la nomina da parte del Consiglio dei Ministri è avvenuta, dunque, un giorno prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 (il 17 giugno 2000); i provvedimenti di nomina recano tutti la data 18 agosto 2000 (cioè due mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo suddetto) e sono successivamente pervenuti alla Corte dei conti per la registrazione il 13 novembre 2000.

Tale essendo la successione cronologica dei fatti che hanno determinato l'emanazione dei provvedimenti di nomina, la motivazione adottata dall'Amministrazione, ai fini della richiesta di registrazione degli stessi, si incentra sull'assunto che « le nomine in questione erano state adottate in conformità della legislazione esistente al momento della relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essendo ancora in vigore il previgente decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, che prevedeva la distinzione tra Prefetto e Prefetto di 1<sup>a</sup> classe.

Considerati in

#### DIRITTO

Le Sezioni riunite in sede di controllo prendono atto, in via preliminare, che la procedura prevista dall'articolo 25, secondo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è stata attivata dal Governo (determinazione del Consiglio dei Ministri e richiesta di registrazione dei decreti alla Corte dei conti) nel periodo di tempo in cui il Governo stesso — successivamente dimissionario — era nel pieno esercizio dei suoi poteri.

Nel merito della questione, sottoposta al riesame di queste SS.RR., ritiene il Collegio che debba trovare conferma il contenuto della deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità n. 10 del 2001 nella quale la problematica sul diritto intertemporale è stata risolta nel senso che trova applicazione, nella fattispecie, la norma vigente al momento dell'adozione degli atti, di guisa che i decreti di nomina in questione sono da ritenere *contra legem* per violazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2000, che articola la carriera prefettizia nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, con espunzione quindi, dall'ordinamento, della qualifica di Prefetto di 1<sup>a</sup> classe.

Il nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'interno rende privo di rilevanza, agli effetti del perseguimento degli interessi pubblici, l'attribuzione, con decorrenza retroattiva, della qualifica di Prefetto 1<sup>a</sup>

classe. Ininfluyente è da considerare, pertanto, la retrodatazione degli effetti alla data della deliberazione del Consiglio dei ministri 16 giugno 2000 e cioè al giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

La normativa sopravvenuta contiene, infatti, una diversa disciplina o quanto meno prefigura una diversa angolazione valutativa dell'assetto definitivo degli interessi pubblici che il legislatore ha inteso regolare, per cui non appare coerente, e perciò contrario al principio di ragionevolezza, seguitare ad applicare norme abrogate, volte a realizzare assetti di interessi ritenuti non più attuali, e quindi recessivi, dal legislatore.

Priva di pregio appare poi l'asserzione, reiterata nella relazione al Consiglio dei ministri con la quale è stata richiesta la registrazione dei provvedimenti, secondo cui, con il conferimento della nomina a Prefetto di 1<sup>a</sup> classe, l'Amministrazione ha inteso dare un riconoscimento ad alcuni suoi dirigenti che si sono particolarmente distinti sia a livello centrale che periferico, come anche in strutture di carattere internazionale.

Al riguardo questo Collegio delle SS.RR. si riporta alle valutazioni espresse nella citata deliberazione n. 10 del 2001 della Sezione del controllo, che ha ravvisato nell'operato dell'Amministrazione ulteriori profili di illegittimità derivanti da eccesso di potere, essendo di tutta evidenza che le nomine di cui trattasi dovevano essere dirette unicamente a soddisfare interessi pubblici attuali.

Ciò premesso e considerato, la Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede di controllo (collegio IV) riconosce non cessata la causa del rifiuto del visto, stante la non conformità a legge dei decreti del Presidente della Repubblica indicati in epigrafe, dei quali viene ordinata l'ammissione al visto con riserva, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico sulle leggi della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dall'articolo 27, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

P.Q.M.

ordina che i decreti del Presidente della Repubblica, tutti recanti la data 18 agosto 2000, con i quali sono state disposte le nomine a Prefetto di 1<sup>a</sup> classe dei Prefetti Cono Giuseppe FEDERICO, Caudio MEOLI, Carlo MOSCA, Vincenzo GALLITTO, Felice TOMBOLINI, Francesco Paolo PALMIERI e del dirigente della Polizia di Stato Antonio MANGANELLI, siano registrati previa apposizione del visto con riserva dal competente Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali.

Il relatore  
(Dott. Rosario Elio Baldanza)

Il Presidente  
(Prof. Luigi Schiavello)

Depositato in Segreteria il 26 giugno 2001

Il Dirigente  
(G. Sforza)